

BOZZA

Protocollo d'intesa

**IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE E AL FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

tra
PROVINCIA DI CREMONA
PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI CREMONA
COMUNE DI MANTOVA

e

l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

PREMESSO che

- con la L.R. 04/04/2012 n.6 (pubblicata sul BURL n.4 supplemento del 06/04/2012) la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del trasporto pubblico locale;
- tra gli aspetti caratterizzanti della stessa disciplina va annoverata l'istituzione delle sei Agenzie di bacino per il trasporto pubblico locale. I territori provinciali di Cremona e Mantova sono stati individuati come uno dei bacini nei quali si articola il territorio regionale lombardo;
- con legge regionale 08/07/2015 n.19 "Riforma del sistema delle autonomie della regione e disposizione per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 07/04/2014 n.56 la Regione ha introdotto alcune modifiche alla L.R. n.6/2012 al fine di definire una tempistica ristretta nel percorso di costituzione delle Agenzie;
- in seguito a tali modifiche l'Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità con proprio decreto 22/07/2015 n.194 ha formalmente costituito l'Agenzia per il TPL del bacino di Cremona e Mantova;
- l'Agenzia è configurata quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza;
- gli enti locali associati per il territorio di Cremona e Mantova sono quelli sotto elencati, con le rispettive quote di partecipazione:
 - Comune di Cremona 13,0%
 - Comune di Mantova 15,5%
 - Provincia di Cremona 30,5%
 - Provincia di Mantova 28,0%
 - Regione Lombardia 13%
- al termine dell'iter procedurale previsto dalla normativa regionale lo Statuto dell'Agenzia è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cremona con deliberazione 14/07/2014 n.36, dal Consiglio Comunale di Mantova con deliberazione 25/06/2014 n.28, dal Presidente con i poteri del Consiglio provinciale di Cremona con decreto 26/06/2014 n.3, dal Consiglio Provinciale di Mantova con deliberazione 18/05/2015 n.11 e dalla Giunta Regionale con deliberazione 25/07/2014 n. X/2204;

RICORDATO che

- l'art.7 c.3 della già citata legge regionale n.6/2012 prevede che l'Agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti aderenti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni dello stesso articolo siano attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema stesso;
- l'art.17 dello Statuto dell'Agenzia, riproponendo i contenuti dell'art. 7, c.3 di cui sopra, afferma che l'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti aderenti, con stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui oltre che da eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità;
- l'Assemblea dell'Agenzia, riunitasi per la prima volta in data 03/09/2015, ha eletto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Revisione mentre il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/10/2015 ha nominato il Direttore dell'Agenzia che è divenuto operativo nelle sue funzioni dall'8 gennaio 2016;
- l'Assemblea dell'Agenzia, con deliberazione 13/11/2015 n.3, ha approvato il bilancio previsionale 2015 e pluriennale 2015-2017;
- l'Assemblea ha convenuto che l'Agenzia, in attesa della piena operatività, per lo svolgimento delle proprie attività tecnico amministrative si avvalga a titolo gratuito del supporto delle strutture messe a disposizione dagli enti aderenti secondo le rispettive disponibilità e che pertanto in questa prima fase di start-up è richiesta a tutti gli Enti aderenti una attiva collaborazione affinché il processo di costituzione del nuovo ente sia perfezionato in tutti gli aspetti gestionali, amministrativi, logistici e organizzativi.

Ritenuto quindi necessario definire le modalità di partecipazione al finanziamento e al funzionamento dell'Agenzia, determinando gli apporti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali nella prima fase di attività della stessa da parte dei singoli Enti aderenti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di partecipazione degli Enti aderenti all'attivazione e funzionamento dell'Agenzia, in termini di risorse umane e di beni/servizi nella prima fase di attività della stessa, in attuazione a quanto stabilito dall'art.7 della L.R. n. 6/2012.

Art. 2 – Indirizzi e rapporti economici

Gli Enti aderenti convengono che l'Agenzia debba dotarsi di una struttura snella, contenendo le spese e considerando il supporto e la consulenza degli

uffici comunali e provinciali. L'Agenzia potrà anche avvalersi, per specifiche attività di competenza, di risorse umane e professionali interne agli Enti stessi.

Il bilancio dell'Agenzia, redatto a norma di Statuto, dovrà evidenziare l'apporto di risorse umane e di beni/servizi degli Enti aderenti, anche ai fini della copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate ai sensi dell'art.18 c. 3 dello Statuto.

Gli Enti aderenti, ciascuno per la parte di propria competenza in base alle funzioni regolatorie svolte prima della costituzione dell'Agenzia, si impegnano a garantire la sostenibilità economica dei contratti di servizio vigenti mediante congrua compartecipazione finanziaria e/o condivisione di coerenti misure di contenimento dei costi gestionali.

Le suddette quote di compartecipazione dovranno essere trasferite dagli Enti aderenti all'Agenzia nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3 – Impegni della Provincia di Cremona

In fase di prima operatività la Provincia di Cremona mette a disposizione, a titolo di comodato gratuito (per la sede operativa cremonese dell'Agenzia), spazi di sua proprietà costituiti da n. 2 uffici adeguatamente arredati, per i quali si farà carico delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefonia fissa, ecc.), della pulizia e della eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

Mette altresì a disposizione, a titolo di comodato gratuito:

- ✓ le proprie sale riunioni per eventuali incontri organizzati dall'Agenzia, compatibilmente con le concomitanti esigenze dell'Ente;
- ✓ n. 4 Personal Computer con relativa connettività (fino a diversa dotazione autonoma dell'Agenzia);
- ✓ il sistema per la rilevazione automatica e certificazione delle presenze del personale sia nella fase del distacco che successivamente.

La Provincia di Cremona assegna all'Agenzia, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari, n. 3 unità lavorative e precisamente:

- ✓ un istruttore direttivo tecnico D1/D2 a tempo pieno;
- ✓ un istruttore tecnico C/C2 part-time 70%;
- ✓ un istruttore amministrativo-contabile C/C2 part-time 85%.

Tali unità lavorative sono attualmente impiegate presso il Settore Ambiente e Territorio / Servizio Trasporti e Porto / Ufficio Trasporto Pubblico della Provincia e quindi in possesso di adeguata esperienza professionale per la copertura delle posizioni specificamente previste nella dotazione organica dell'Agenzia.

Gli emolumenti fissi e le indennità, unitamente ai relativi oneri riflessi a carico ente per i contributi, continueranno ad essere erogati al dipendente dall'ente di appartenenza..

Art. 4 – Impegni della Provincia di Mantova

In fase di prima operatività la Provincia di Mantova mette a disposizione, a titolo di comodato gratuito (per la sede operativa mantovana dell'Agenzia), spazi di sua proprietà costituiti da n.2 uffici adeguatamente arredati, per i quali si farà carico delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefonia fissa, ecc.), della pulizia e della eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

Mette altresì a disposizione, a titolo di comodato gratuito:

- ✓ le proprie sale riunioni per eventuali incontri organizzati dall'Agenzia, compatibilmente con le concomitanti esigenze dell'Ente;
- ✓ n.3 Personal Computer con relativa connettività (fino a diversa dotazione autonoma dell'Agenzia);
- ✓ il sistema per la rilevazione automatica e certificazione delle presenze del personale sia nella fase del distacco che successivamente.

La Provincia di Mantova assegna all'Agenzia, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari, n.1 unità lavorativa e precisamente:

- ✓ un funzionario tecnico D3/D6 con posizione organizzativa e a tempo pieno.

Tale unità lavorativa è attualmente impiegata presso il Settore Sistemi Produttivi, Intermodalità e Trasporti, Navigazione / Servizio Trasporto Pubblico e Privato, Intermodalità e Navigazione della Provincia e quindi in possesso di adeguata esperienza professionale per la copertura delle posizioni specificamente previste nella dotazione organica dell'Agenzia.

Gli emolumenti fissi e le indennità, unitamente ai relativi oneri riflessi a carico ente per i contributi, continueranno ad essere erogati al dipendente dall'ente di appartenenza.

Art. 5 – Impegni degli altri Enti aderenti

In fase di prima operatività il Comune di Mantova (direttamente o tramite propri enti/aziende strumentali) si impegna gratuitamente a:

- ✓ realizzare il sito internet istituzionale dell'Agenzia, provvedendo anche alla formazione del personale della stessa che dovrà poi effettuare l'alimentazione e l'aggiornamento del sito medesimo;
- ✓ fornire il servizio di hosting, registrare il dominio www.agenziatpl.crmn.it ed attivare un adeguato numero di caselle di posta elettronica ordinaria per l'Agenzia;

In fase di prima operatività il Comune di Cremona (direttamente o tramite propri enti/aziende strumentali) si impegna a:

.....(*da definire*.....).....
.....

Gli uffici degli Enti aderenti forniscono altresì, ove necessario, supporto e consulenza alle strutture ed agli organi dell'Agenzia; a tal fine l'Agenzia potrà avvalersi, per specifiche attività di propria competenza, delle professionalità interne, previo accordo fra le rispettive Direzioni.

Art. 6 – Impegni dell’Agenzia

L’Agenzia provvederà a rimborsare integralmente e con cadenza trimestrale gli oneri a proprio carico, oltre ad eventuali oneri di trasferta, ove richiesta. L’IRAP dovrà essere direttamente versata dall’Agenzia a seguito della comunicazione dell’imponibile da parte della Provincia.

L’Agenzia si impegna a comunicare alla Provincia la natura e l’importo dei compensi accessori entro il giorno dieci del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’Agenzia provvederà autonomamente per quanto attiene il riconoscimento dei buoni pasto.

Art. 7 – Durata dell’accordo e valorizzazione degli apporti

Il presente protocollo d’intesa ha durata di un anno e potrà essere oggetto di revisione, modifica, integrazione ovvero proroga qualora al termine di tale periodo non sia stato possibile raggiungere la piena operatività e autonomia dell’Agenzia.

Degli apporti dei singoli Enti, anche ai fini degli equilibri di bilancio dell’Agenzia, verrà dato atto in sede di approvazione del bilancio previsionale 2016 e pluriennale 2016-2018 dell’Agenzia stessa.

Art. 6 – Disposizioni finali e transitorie

Nelle more dell’adozione da parte dei competenti organi dell’Agenzia di una propria completa regolamentazione, il personale dell’Ente si atterrà nel proprio comportamento alle disposizioni di servizio e regolamentari vigenti per il personale della Provincia di Cremona e della Provincia di Mantova.

Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei diversi contratti di servizio (fermate, variazioni ai programmi di servizio e orari, immatricolazione autobus ecc.), continueranno ad essere gestite in via transitoria dagli Enti titolari dei contratti vigenti, informandone l’Agenzia, fino al momento dell’effettivo comando presso la stessa del personale di cui agli articoli 3 e 4.

Dalla data di effettivo comando del personale le funzioni saranno ad ogni effetto trasferite all’Agenzia che provvederà a gestirle con scambio di informazioni verso gli Enti precedentemente titolari, fino alla completa piena operatività dell’Agenzia stessa.

Il personale comandato presso l’Agenzia continuerà a prestare la propria collaborazione nei confronti degli Enti distaccati, nelle materie e attività precedentemente svolte, previo accordi fra le rispettive direzioni e fino alla completa piena operatività dell’Agenzia.

Per il

Per l’Agenzia